



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 516 del 22/06/2022

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI LEGALI

Oggetto: Liquidazione giudizio dott. R.P. c/AORN - ricorso avverso sanzione disciplinare - Tribunale di S. Maria C.V. - Sez. Lavoro - sentenza esecutiva n. 2623/2021 - RG. 6152/2018 - rif. Legal App 168/2018.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 22/06/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Chiara Di Biase - UOC AFFARI LEGALI

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Oggetto: Liquidazione giudizio dott. R.P. c/AORN - ricorso avverso sanzione disciplinare - Tribunale di S. Maria C.V. - Sez. Lavoro - sentenza esecutiva n. 2623/2021 - RG. 6152/2018 - rif. Legal App 168/2018.

Direttore UOC AFFARI LEGALI

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

PREMESSO

- **che** in data 09/10/2018 veniva notificato ricorso avverso sanzione disciplinare, acquisito al prot. gen. n. 26454/E, promosso innanzi il Tribunale di S. Maria C.V. – Sezione lavoro – dal dott. R.P., rappresentato e difeso dall'avv. Stanislao Manfredonia e dall'avv. Michele Langella;
- **che** con pec del 26/05/2022, l'avv. Manfredonia notificava la sentenza n. 2623/2021, RG. 6152/2018, in forma esecutiva, emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. – Sez. Lavoro (allegata in copia alla presente in modalità istruttoria), con cui si concludeva il giudizio in parola;
- **che** con la medesima sentenza il Giudice adito così provvedeva:
 - “1) *Dichiara la illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per giorni 14 prot. n. 83 del 30.05.2018 con relativa privazione della retribuzione irrogata e, per l'effetto, ordina all'AORN di restituire la somma trattenuta sulla retribuzione a tale titolo;*
 - 2) *condanna l'AORN al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre Iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione”;*
- **che** con nota prot. n. 17725 del 08/06/2022, questa Azienda prendeva atto della sentenza n. 2623/2021, individuando la UOC Affari Legali quale responsabile dell'esecuzione in ordine alla liquidazione del spese di lite con distrazione;
- **che** con pec del 13/06/2022 (del pari allegata in copia alla presente in modalità istruttoria), l'avv. Stanislao Manfredonia trasmetteva suo progetto di fattura di € 2.095,00 omnia, quota parte del 50%, e bozza di fattura dell'avv. Michele Langella di € 2.095,00, quota parte del restante 50%, con rispettive autocertificazione;

CONSIDERATA

- **la** Circolare del Direttore Generale dell'AORN in materia di gestione amministrativa interna degli atti stragiudiziali e giudiziari, acquisita al prot. n. 21950 del 16/07/2020, agli atti dell'ufficio legale;
- **che**, l'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, dispone “*Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto*”;
- **le** rispettive autocertificazioni fornite, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 (allegate in copia alla presente in modalità istruttoria);

RITENUTO

Determinazione Dirigenziale

- **che** per evitare le conseguenze pregiudizievoli per l'Azienda, sia necessario tutelarla dall'aggravio economico determinato da esecuzione forzata, laddove la notifica all'Amministrazione di un atto di pignoramento per il recupero delle somme determinate dall'adito Tribunale, oltre ad aggravare l'onere della spesa, comporta il vincolo delle somme presso il tesoriere;
- **di dover**, dunque, provvedere alla liquidazione di:
 - € **4.190,00**, omnia, quali spese di lite liquidate in sentenza, di cui € **2.095,00 omnia** in favore dell'avv. Manfredonia ed € **2.095,00 omnia** in favore dell'avv. Langella, entrambi quali attributari, come da rispettivi proforma (allegati in modalità istruttoria), previa presentazione di relative fatture elettroniche;

CONSIDERATO

- che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla vigente normativa in materia;

DETERMINA

Per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1. liquidare la somma di € **2.095,00 omnia**, quali spese di lite liquidate in sentenza in favore dell'avv. Stanislao Manfredonia, quale attributario (*autocertificazione e documento di riconoscimento in allegato istruttoria*), come da allegato proforma, **previa emissione di relativa fattura elettronica**;
2. liquidare la somma di € **2.095,00 omnia**, quali spese di lite liquidate in sentenza in favore dell'avv. Michele Langella, quale attributario (*autocertificazione e documento di riconoscimento in allegato istruttoria*), come da allegata bozza di fattura, **previa emissione di relativa fattura elettronica**;
3. dare mandato alla UOC Gestione Economico - Finanziaria di procedere al pagamento della somma di € **4.190,00**, con imputazione sul "Fondo Contenzioso Personale Dipendenti" n. 2020201050 – **Rif. Legal App n. 168/2018**;
4. trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, alla UOC GEF, alla UOC Affari Legali, agli avv.ti Stanislao Manfredonia e Michele Langella, per l'emissione delle rispettive fatture elettroniche intestate a questa Azienda.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI LEGALI
Avv. Chiara Di Biase

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Liquidazione giudizio dott. R.P. c/AORN - ricorso avverso sanzione disciplinare - Tribunale di S. Maria C.V. - Sez. Lavoro
- sentenza esecutiva n. 2623/2021 - RG. 6152/2018 - rif. Legal App 168/2018.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €4.190,00

- è di competenza dell'esercizio 2022 , imputabile al conto economico 2020201050 - Fondo contenzioso personale dipendente da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 16/06/2022

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri